



**ACCORDO QUADRO
TRA
ANCI E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
IN MATERIA DI SERVIZI METRICI**

PREMESSO CHE:

- Anci Emilia-Romagna svolge attività associativa e funzioni di rappresentanza degli interessi dei Comuni e costituisce un interlocutore autorevole e propositivo nei confronti del sistema regionale;
- Unioncamere Emilia-Romagna rappresenta gli interessi delle nove Camere di commercio operanti in ambito regionale che svolgono funzioni di promozione delle economie locali e di regolazione del mercato per il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 34 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (la cosiddetta "manovra d'estate") dispone nelle Regioni a Statuto ordinario l'immediata soppressione delle competenze camerali in materia di metrologia legale, sicurezza dei prodotti, legalizzazione delle firme con l'estero e attività sanzionatorie e il trasferimento delle funzioni esercitate dalle Camere di commercio in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura ai Comuni, senza alcun periodo transitorio né previsione di risorse aggiuntive per coprire gli oneri derivanti dalle nuove attività e per reperire personale professionalizzato;
- con lettera congiunta del 25 giugno 2008 i Presidenti nazionali dell'Anci e di Unioncamere hanno segnalato al Governo che la norma così formulata rappresenta un problema urgente "non tanto per le Camere di commercio – per le quali peraltro la gestione degli uffici metrici rappresenta un costo non interamente coperto dalle tariffe-quanto per le categorie degli operatori, sia quelle dei produttori che degli utilizzatori degli strumenti di misura (in particolare, bilance ed erogatori di carburante)";
- con lettera del 26 giugno 2008, 13 associazioni di rappresentanza delle imprese (Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Compagnia delle Opere, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Lega delle cooperative) e l'Unioncamere italiana hanno segnalato ai Ministri competenti che l'articolo 34 del decreto legge blocca "per un periodo lungo le attività di vigilanza e di verifica" e "determina una situazione che costituisce un

grave pregiudizio per le categorie degli operatori, sia quelle dei produttori che degli utilizzatori degli strumenti di misura”, e hanno invitato il Governo a “eliminare l’articolo 34 del decreto legge e ripristinare la disciplina precedente”;

- con il comunicato stampa congiunto del 27 giugno 2008 Anci e Unioncamere Emilia-Romagna hanno evidenziato le conseguenze e i contraccolpi negativi determinatisi nel territorio regionale a causa del trasferimento, attraverso lo strumento improprio della decretazione d’urgenza, delle competenze in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici, di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura dalle 9 Camere di commercio ai 341 Comuni, senza alcun periodo transitorio né previsione di risorse aggiuntive per coprire gli oneri derivanti dalle nuove attività e per reperire personale professionalizzato, rendendo impossibile organizzare modalità efficienti di gestione delle attività di controllo a livello comunale, anche in forma associata, chiedendo pertanto un intervento urgente del legislatore per sbloccare la situazione di paralisi dei controlli che si è venuta a creare non solo nel territorio regionale;
- con la bozza di Protocollo d’intesa predisposta a livello nazionale da Unioncamere e Anci il 4 luglio 2008 si invitano i Comuni a stipulare una convenzione con le Camere di Commercio per provvedere ad assicurare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni metriche nei casi nei quali si stanno determinando serie conseguenze negative per gli operatori e i consumatori;

Anci Emilia-Romagna, in rappresentanza dei Comuni,

e

Unioncamere Emilia-Romagna, in rappresentanza delle Camere di commercio,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
(finalità generali)

Anci e Unioncamere Emilia-Romagna, richiamate le premesse del presente Accordo quadro, che ne costituiscono parte integrante, intendono contribuire a rispondere tempestivamente, nell’interesse degli operatori e dei consumatori, alla situazione di paralisi e di interruzione dei servizi all’utenza svolti dagli Uffici metrici determinata nel territorio regionale dall’emanazione dell’art. 34 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008. Per il raggiungimento di tali finalità, le parti si impegnano a: a) rafforzare le iniziative congiunte di sensibilizzazione del legislatore per ottenere le necessarie modifiche, nella fase di conversione, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, a cominciare dalla cancellazione dell’articolo 34; b) predisporre strumentazioni congiunte per monitorare la situazione determinatasi a livello comunale a partire dal 25 giugno 2008 in materia di controlli di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura; c) promuovere la collaborazione operativa tra Comuni e Camere di commercio finalizzata alla riduzione dei più gravi disservizi e disagi per gli operatori e per i consumatori, fino alla conversione in legge del decreto.

Art.2

(Osservatorio regionale dei disservizi e proposte di modifica normativa)

Le parti si impegnano ad attivare immediatamente un osservatorio regionale, anche attraverso strumentazioni on line, per effettuare una sistematica ricognizione dei principali disservizi in materia di controlli metrici che si stanno determinando a livello comunale a causa dall'entrata in vigore del decreto legge 112 e a intensificare le iniziative comuni per contribuire a ottenere, in sede di conversione, le necessarie modifiche al decreto legge, a partire dalla cancellazione dell'articolo 34, per consentire ai Comuni e alle Camere di commercio di svolgere con efficacia ed efficienza le rispettive competenze.

Art. 3

(Convenzione tipo tra Comune e Camera di commercio)

Attraverso lo schema di convenzione tipo riportata nell'allegato 1 che si propone a Comuni e Camere di commercio di adottare in caso di riscontrata necessità, si propongono un **quadro di riferimento giuridico** per impostare rapporti di collaborazione temporanea tra Comuni e Camere di commercio e gli **indirizzi prioritari di attività** che consentano di apprestare soluzioni di emergenza ai più gravi disservizi emersi dall'attività di monitoraggio di cui al precedente articolo. La convenzione tipo è finalizzata a svolgere temporaneamente alcune delle attività degli uffici metrici che consentano di contenere i disagi determinati dalla decretazione d'urgenza per le imprese e per i consumatori, valorizzando i tradizionali rapporti di collaborazione tra i due sistemi istituzionali sui temi dello sviluppo delle attività d'impresa e del corretto funzionamento e della trasparenza del mercato.

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO IN MATERIA DI SERVIZI METRICI TRA

la **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di**, nella persona del Presidente, di seguito denominata Camera di commercio

il **Comune di** con sede legale in.....rappresentato dal Sindaco pro tempore

- premesso che il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni;
- considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.22 di recepimento della Direttiva 2004/223/CE relativa agli strumenti di misura e il DM 29 agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, ha attribuito alle Camere di commercio le funzioni di vigilanza sugli strumenti metrici;
- considerato che l'art. 34 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 ed entrato in vigore il 25 giugno 2008, dispone l'immediata soppressione delle competenze camerali in materia di metrologia legale, sicurezza dei prodotti, legalizzazione delle firme con l'estero e attività sanzionatorie e il trasferimento delle funzioni esercitate dalle Camere di commercio in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura ai Comuni, senza alcun periodo transitorio né previsione di risorse aggiuntive per coprire gli oneri derivanti dalle nuove attività e per reperire personale professionalizzato;
- considerato che - ex art. 77 della Costituzione- le norme non convertite di un decreto-legge perdono efficacia fin dall'inizio;
- considerato che con la bozza di Protocollo d'intesa predisposta a livello nazionale da Unioncamere e Anci il 4 luglio 2008 si invitano i Comuni a stipulare una convenzione con le Camere di Commercio per provvedere ad assicurare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni metriche nei casi nei quali si stanno determinando serie conseguenze negative per gli operatori e i consumatori;
- tenuto conto che con l'Accordo quadro stipulato tra Anci e Unioncamere Emilia-Romagna si propone a Comuni e Camere di commercio di impostare rapporti di collaborazione temporanea, tenendo anche conto degli indirizzi prioritari di attività che si ricavano dall'osservatorio regionale dei disservizi, al fine di apprestare soluzioni di emergenza per più gravi disservizi determinati dall'entrata in vigore del decreto legge;
- -vista la delibera della Giunta Camerale in data...;
- considerato che con D.M. 7.12.2006 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati stabiliti i criteri base per la determinazione delle tariffe che devono coprire i

costi delle funzioni metriche esercitate dalle Camere e che con delibera di Giunta camerale n.... del.. sono state approvate le nuove tariffe per i servizi dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 1

Scopo della convenzione

Il Comune di..... e la Camera di commercio di..... intendono assicurare lo svolgimento delle attività più urgenti di verifica degli strumenti metrici attribuite ai Comuni con l'articolo 34 del decreto legge n.112/2008 e intendono altresì garantire, in assenza della previsione di un regime transitorio, la continuità delle attività, considerate le difficoltà di organizzare i mezzi, le risorse umane, le competenze e le professionalità. In attesa della legge di conversione del decreto-legge concordano che le funzioni più urgenti, come identificate nel successivo art. 2, vengano svolte dalla Camera di commercio di su delega del Comune di

Art. 2

Oggetto della convenzione

Sottoscrivendo la presente convenzione il Comune di delega alla Camera di commercio di lo svolgimento delle attività di verifica prima, esclusivamente per gli strumenti metrici prodotti da imprese che, non avendo ottenuto un riconoscimento di conformità metrologica della produzione, non possono commercializzarla a causa della mancanza della suddetta verifica.

Per gli stessi motivi si delega alla stessa Camera di commercio lo svolgimento delle attività di collaudo in opera con verifica periodica dei distributori di carburanti fabbricati da imprese che non hanno un riconoscimento di conformità metrologica della produzione. Le parti convengono che le attività predette verranno svolte secondo le modalità organizzative in essere prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008.

Art.3

Durata

La presente convenzione è efficace dal giorno successivo alla data della sottoscrizione tra la Camera di Commercio die il Comune di.....e non oltre il 23 agosto 2008, o in data precedente qualora intervenga la conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.

E' fatta salva a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno tre giorni lavorativi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4
Corrispettivo per i servizi

Il Comune stabilisce che le tariffe per i servizi delegati sono quelle approvate con delibera..... della Camera di commercio di.....e sono dovute dall'utente metrico direttamente alla Camera di commercio quale corrispettivo.

Art. 5
Impegni del Comune aderente alla convenzione

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere e nessun introito per il Comune che la sottoscrive.

Il Comune di si impegna a collaborare con l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio diper l'attuazione della convenzione.

Art. 6
Azioni di comunicazione

Le parti predisporranno azioni finalizzate a dar adeguata pubblicità all'accordo quadro tra Anci e Unioncamere Emilia-Romagna e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i siti internet dei rispettivi enti.

Il Comune si impegna a pubblicare la convenzione stipulata con la Camera nell'albo pretorio per tutto il periodo della sua efficacia.

Art. 7
Tutela dei dati personali

La Camera di Commercio, nel dare attuazione alla presente convenzione è autorizzata al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, con la sottoscrizione della presente convenzione, diviene responsabile del trattamento, nominando titolare il Dirigente responsabile dell'area Regolazione del mercato ed incaricati i dipendenti dell'Ufficio Metrico della Camera di commercio di e si impegna a rispettare e a far rispettare gli obblighi che derivano dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

LA CAMERA DI COMMERCIO DI

IL COMUNE DI

.....

.....

DATA